SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1120-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARCHETTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 febbraio 1978
(V. *Stampato n.* **1983**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 10 febbraio 1978

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 945, concernente finanziamento degli interventi per la cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo

---

Comunicata alla Presidenza il 20 febbraio 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il 2 febbraio 1977 il Senato approvò, su relazione del senatore Ajello, la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 875, che finanziava con 8 miliardi, cioè per i primi mesi del 1977, gli interventi di cui alla legge numero 1222 del 1971: modificava però un numero, e metteva 27 (miliardi) al posto di 8, con un emendamento mio e di colleghi dei Gruppi della non sfiducia.

Eravamo ottimisti. Nel 1977 il Parlamento non ha approvato la nuova legge sulla cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo, mentre già dal 31 dicembre 1975, è scaduto il piano di finanziamento della ricordata legge n. 1222.

La Camera dei deputati aveva da tempo iniziato l'esame e la discussione del disegno di legge n. 445 di iniziativa del Governo e della proposta di legge n. 240 presentata dall'onorevole Salvi ed altri e gli interventi per la cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo erano stati già finanziati con un (primo) provvedimento urgente, il decreto-legge n. 453 del 1976, convertito nella legge 19 agosto 1976, n. 601: ma la speranza che entro l'anno 1977 il Parlamento potesse concludere l'esame e la votazione è risultata vana.

Per la terza volta il Governo si è quindi trovato nella condizione di dover finanziare i programmi in corso di attuazione con provvedimento di necessità e di urgenza: propone quindi al Senato la conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 945 — che reca a tal fine un finanziamento di 27 miliardi per l'anno 1978 — in un testo modificato sulla base di un emendamento, introdotto dalla Camera dei deputati, all'ultimo comma dell'articolo 1. Il nuovo testo in parola dispone che allo stanziamento aggiuntivo di cui al decreto-legge in esame si applichino « le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, quale risulta sostituito dall'articolo 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407 ».

Quali siano tali disposizioni è presto detto: esse riguardano l'utilizzazione dei residui delle spese in conto capitale (o di investimento). Questi (secondo la norma richiamata) « possono essere mantenuti in bilancio fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti e in ogni caso non oltre il quinto esercizio successivo a quello in cui fu iscritto l'ultimo stanziamento. Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre, invece, dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno. Le somme eliminate non possono essere riprodotte negli esercizi successivi a meno che non si riferiscano a residui derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto od in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, i quali, invece, sono dichiarati perenti agli effetti amministrativi e possono riprodursi in bilancio ai sensi del successivo articolo 40-*bis* ».

Come è stato già fatto rilevare alla Camera, l'emendamento non comporta una innovazione sostanziale: l'equiparazione delle spese per la cooperazione alle spese in conto capitale consente di mantenere in bilancio, negli esercizi successivi, anche le somme non impegnate entro l'anno di competenza (cosiddetti residui di stanziamento), naturalmente nel limite di un quinquennio. Per le spese correnti, invece, la norma generale prevede che le somme non impegnate vadano senz'altro in economia, e sono previsti termini più brevi di perenzione amministrativa per i residui veri e propri, ossia per le somme formalmente impegnate entro l'anno di competenza.

In ordine al provvedimento in esame, noi riconosciamo giusta la motivazione governativa, cioè l'impossibilità di utilizzare la nuova disciplina legislativa che amplia oggetto,

finalità, strutture e forme della « cooperazione allo sviluppo », così come risulta dal provvedimento rielaborato dal comitato parlamentare ristretto e dalla 3ª Commissione affari esteri della Camera, trasmesso all'Assemblea dei deputati sotto la nuova rubrica: « Cooperazione dell'Italia con i Paesi emergenti », il 20 settembre 1977, con una relazione del deputati Cattanei (la congiuntura governativa e parlamentare ne ha sospeso ancora l'esame, ma i Gruppi parlamentari della Camera sono concordi nel dargli la massima urgenza).

Restano due considerazioni da annotare.

La prima, che i deputati hanno ritenuto del tutto insufficiente lo stanziamento dei 27 miliardi per il 1978. Il Governo ha dovuto precisare infatti che nessun nuovo impegno sarà assunto per l'anno in corso essendo l'intero stanziamento appena sufficiente per rispettare gli impegni già assunti negli anni precedenti: 26.800 milioni per la precisione, su 27.000. Nessun emendamento però è stato presentato alla Camera, perchè si è deciso di rinviare la questione finanziaria alla discussione, ormai imminente, della nuova legge. È una soluzione ragionevole e accettabile.

La seconda, che i deputati hanno sollecitato ancora una volta il Governo a dare un'informazione più puntuale e estesa e a accettare una discussione più approfondita e vincolante sulla materia.

Alla Camera, il rappresentante del Governo, nella discussione generale in Aula, ha ampliato notevolmente la scarna relazione al decreto, ma in realtà non si è aperta la discussione. Val meglio unificarla con la discussione del testo legislativo nuovo. Il Senato del resto, per due anni di seguito, nella discussione del bilancio del Ministero degli affari esteri, ha chiesto al Governo di convocare una Conferenza nazionale — anche limitata nel tempo e nelle persone — per lo studio dei risultati della cooperazione raggiunti con la legge n. 1222 e per la discussione di notizie, osservazioni, critiche e proposte dei protagonisti pubblici e privati della cooperazione.

Intanto nella nuova bozza legislativa in esame alla Camera non compare una norma come quella dell'articolo 10 della legge n. 1222, che obbligava il Ministero degli affari esteri a presentare « annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge... inquadrata in una informativa generale... comprendente tutte le forme di intervento »: impegno assolto con sempre minore larghezza, con sempre maggior ritardo e con il definitivo rifiuto di discussione. La norma era riproposta nel progetto dei deputati Salvi e altri, all'articolo 16. Ma forse nella discussione è prevalso il parere (o la volontà) burocratico-governativa di continuare a fare poco e a dire niente, se possibile. L'ultimo comma dell'articolo 3 del testo unificato prevede una relazione del Ministero degli affari esteri, approvata dal CIPES, da allegare all'annuale stato di previsione della spesa ma, in confronto all'impegno precedente, esteso a tutte le forme di intervento, e non solo a quelle di natura economica, rischia di risultare limitativa e insufficiente, se non verrà specificatamente allarga e integrata.

Ma anche questo aspetto del problema potrà e dovrà essere esaminato nella futura discussione del nuovo provvedimento organico. Intanto, in occasione del dibattito in Assemblea del disegno di legge in esame, si chiede al Governo una informazione possibilmente puntuale, con indicazione delle aree geografiche di intervento e specifiche precisazioni circa i progetti da finanziare.

Con tali propositi e impegni la 3ª Commissione affari esteri, riconosciuta « l'urgente necessità » invocata dal Governo, propone all'unanimità — come già avvenne alla Camera — l'approvazione sollecita del disegno di legge di conversione del decreto-legge concernente finanziamento degli interventi per la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo.

MARCHETTI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

15 febbraio 1978

La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

GIACOMETTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 945, concernente finanziamento degli interventi per la cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo, con la seguente modificazione:

All'articolo 1 il terzo comma è sostituito dal seguente:

Al suddetto stanziamento si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, quale risulta sostituito dall'articolo 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407.

DECRETO-LEGGE

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 945, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale *n. 355 del 30 dicembre 1977.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare il finanziamento per l'anno 1978 degli interventi da attuare nell'ambito dei programmi di cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo, ai sensi della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

Per l'attuazione delle disposizioni della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sulla cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 27.000 milioni per l'anno 1978, in aggiunta agli stanziamenti di cui rispettivamente all'articolo 39 della stessa legge, all'articolo unico della legge 19 maggio 1975, n. 195, all'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 453, convertito in legge 19 agosto 1976, n. 601 e all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 875, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1977, n. 43.

Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione, per uguale importo, del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Resta ferma, anche in relazione al nuovo stanziamento, la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 39 della citata legge 15 dicembre 1971, n. 1222.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPROVATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Identico.

Al suddetto stanziamento si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, quale risulta sostituito dall'articolo 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1977.

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — MORLINO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)